



*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE  
SERVIZIO II

CIRCOLARE

A tutti gli Uffici dell'Amministrazione  
centrale e periferica del Ministero

*e, per conoscenza*

Al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro

Ai Capi Dipartimento

Al Direttore dell'Organismo

Indipendente di Valutazione della Performance

LORO SEDI

*Oggetto:* **Nuovi limiti ordinamentali per il collocamento a riposo dei dipendenti della Pubblica Amministrazione – requisito anagrafico (Rif. Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - c.d. Legge di Bilancio 2025). Istruzioni operative.**

Con riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 2024 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. Legge di Bilancio 2025), recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027*”, che, tra le altre, modifica il limite ordinamentale in merito al collocamento a riposo dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, si rappresenta quanto segue.

La Legge in argomento in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025 eleva da sessantacinque a sessantasette anni il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età.

È, quindi, abrogato l'art. 2, comma 5 della legge n. 101/2013 che fissava il limite ordinamentale dell'età a 65 anni, ponendo l'obbligo alle Amministrazioni pubbliche di procedere al collocamento a riposo d'ufficio del personale che aveva raggiunto i requisiti per la pensione anticipata al compimento dei sessantacinque anni di età.

Al fine di rendere l'*iter* uniforme su tutto il territorio nazionale, con la presente si forniscono delle linee guida operative in materia, tenendo conto delle seguenti casistiche:

### **1. Collocamenti a riposo per limiti di età con decorrenza 1° gennaio 2025**

I collocamenti a riposo, con decorrenza 1° gennaio 2025, sono confermati in quanto il limite ordinamentale di 65 anni (requisito anagrafico), e il requisito contributivo pari a 41 anni e 10 mesi per le



donne e i 42 anni e 10 mesi per gli uomini più finestra di tre mesi sono stati maturati alla data del 31 dicembre 2024.

Al riguardo, si comunica che tutte le istanze e richieste di chiarimento già pervenute alla Scrivente ed inerenti ai collocamenti a riposo a decorrere dal 1° gennaio 2025, si intendono riscontrate, in base a quanto innanzi specificato.

## **2. Collocamenti a riposo per limiti di età con decorrenze successive alla data del 1° gennaio 2025 ricadenti nella sfera di competenza della Scrivente Direzione generale Organizzazione**

I Decreti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, riferibili al precedente limite ordinamentale dei 65 anni con decorrenze successive alla data del 1° gennaio 2025, già emanati dalla Scrivente e ancorché registrati dall'Organo di Controllo, **verranno revocati con apposito decreto**, che verrà notificato e trasmesso, munito di visto dell'organo di controllo, all'Istituto del dipendente per i successivi seguiti di competenza, ivi compresa la notifica formale al dipendente.

Inoltre, verranno revocate anche le note di richiesta documentazione e chiusura della partita stipendiale per limiti di età, al fine di consentire la riapertura della partita in parola, in caso di avvenuta chiusura.

## **3. Collocamenti a riposo per limiti di età con decorrenze successive alla data del 1° gennaio 2025 ricadenti nella sfera di competenza degli Istituti autonomi e degli Istituti non di competenza della Scrivente Direzione generale per il collocamento a riposo per limiti di età**

I Decreti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, riferibili al precedente limite ordinamentale dei 65 anni con decorrenze successive alla data del 1° gennaio 2025, già emanati dall'Istituto e ancorché registrati dall'Organo di Controllo, dovranno essere revocati con apposito decreto di revoca. Inoltre, dovranno essere revocate anche le note di richiesta documentazione e chiusura della partita stipendiale per limiti di età, con richiesta urgente di riapertura della partita in parola, in caso di avvenuta chiusura.

Il decreto di revoca dovrà poi, come di consueto, essere sottoposto agli organi preposti per il regolare controllo amministrativo-contabile. Acquisito il visto di regolarità da parte dei competenti Uffici, l'Istituto dovrà procedere alla notifica formale al dipendente del provvedimento vistato.

**Nel merito, si richiama l'onere in capo agli Istituti di trasmettere sempre anche alla Scrivente il decreto di collocamento a riposo e il relativo decreto di revoca vistato, per il puntuale aggiornamento dello stato matricolare del dipendente.**

Tanto premesso, si comunica che tutte le istanze e richieste di chiarimenti già pervenute alla Scrivente, fino alla data di pubblicazione della presente Circolare e inerenti ai collocamenti a riposo successivi al 1° gennaio 2025, si intendono riscontrate, in base a quanto sopra specificato.

Inoltre, con riferimento ai punti 2 e 3, si rappresenta che resta in ogni caso ferma la facoltà per il dipendente che avesse raggiunto i limiti contributivi necessari *ex lege* di rassegnare le dimissioni volontarie



per accedere al trattamento pensionistico, nel rispetto dell'ordinario termine di preavviso previsto dall' art. 67 C.C.N.L. Funzioni Centrali 2016-2018.

#### **4. Trattenimento in servizio non oltre il compimento del settantesimo anno di età**

La legge di Bilancio 2025 dispone anche che le pubbliche amministrazioni possono, su base discrezionale e su precipua istanza del dipendente, trattenere in servizio *“anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi [...]. Il personale individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può rimanere in servizio oltre al compimento del settantesimo anno di età”*.

In merito a quanto innanzi citato, si precisa che, ad oggi, non è stata ancora definita la procedura amministrativa relativa al suddetto trattenimento in attuazione dei parametri indicati dalla norma e, in particolare, al rispetto del *limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente*. Di conseguenza, allo stato non è possibile procedere ai trattenimenti in servizio oltre il sessantasettesimo anno di età.

Per tutto quanto rappresentato, si comunica che tutte le istanze e richieste già pervenute alla Scrivente fino alla data di pubblicazione della presente Circolare si intendono riscontrate negativamente, in base a quanto innanzi specificato, e non seguiranno ulteriori riscontri individuali alle richieste.

Si rammenta, ad ogni buon conto, che la disposizione da ultimo richiamata non abroga e non sostituisce quella del trattenimento in servizio fino al compimento dei settanta anni di età per consentire il raggiungimento dei venti anni di contribuzione necessari per l'accesso al trattamento pensionistico.

Tanto rappresentato, si invitano, cortesemente, tutti i responsabili degli Uffici del Personale, e i dipendenti direttamente interessati a collaborare fattivamente onde evitare la produzione massiva di istanze e richieste di chiarimenti, attenendosi pedissequamente alle istruzioni di operatività interna disposte dalla presente.

Pertanto, la pubblicazione della presente circolare su RPV MiC è valevole come formale notifica a tutti gli Istituti in indirizzo.

Nel raccomandare la massima diffusione, si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott.ssa Marina Giuseppone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
dott. Oreste Cirillo

